

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Disegno di legge (<i>Rinvio</i>):	
Aumento del contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica (1249)	307	Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini della ammissione ai pubblici concorsi. (727)	318
PRESIDENTE	307, 308	PRESIDENTE	318
BERTÈ, <i>Relatore</i>	307	MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	318
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	308.	Votazione segreta:	
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		PRESIDENTE	318
LEONE RAFFAELE e altri: Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma quarto, della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione nei ruoli degli istituti di istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti (286)	309	La seduta comincia alle 9,35.	
PRESIDENTE	309, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 318	BUZZI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i>	309, 310, 311, 312, 313, 316, 317, 318	(<i>È approvato</i>).	
MARANGONE	310	Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale di arte drammatica (1249).	
LEONE RAFFAELE	310, 314, 316	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1249, concernente l'aumento del contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.	
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	310, 311, 312, 314, 315, 317	Il relatore, onorevole Bertè, ha facoltà di svolgere la sua relazione.	
PICCIOTTO	310, 311, 315, 317	BERTÈ, <i>Relatore</i> . Signor Presidente, onorevoli colleghi. La mia relazione sarà estre-	
VALITUTTI	312, 313, 314, 317, 318		
LOPERFIDO	312, 315		
BRONZUTO	314, 315, 317, 318		
BERTÈ	314		
TITOMANLIO VITTORIA	316		
DE POLZER	317		

mamente breve, perché ritengo che tutti i colleghi conoscano bene l'attività dell'Accademia nazionale di arte drammatica. Mi permetterò soltanto di ricordare che essa è stata fondata nel 1935 su progetto del compianto Silvio D'Amico, ed è la prima scuola di questo genere, sorta in Italia. Essa si propone di formare attori e registi per il teatro di prosa.

L'attività principale dell'Accademia si esplica nello svolgimento di due corsi — uno per attori e l'altro per registi — aperti a un numero limitato di candidati. Sappiamo che i concorsi per l'ammissione a questi corsi sono molto affollati: negli ultimi anni si è registrata una media di circa 150 candidature per i 30 posti circa disponibili. Per l'ammissione al corso per attori è richiesta la licenza ginnasiale oppure il superamento di un equivalente esame di cultura generale; inoltre i candidati devono superare una prova di lettura ed una vera e propria prova di recitazione. Per l'ammissione al corso di regia è richiesto invece il diploma di maturità classica o il superamento di un esame equivalente su materie storiche, letterarie ed artistiche. Il corso per attori dura tre anni ed è articolato sull'insegnamento della recitazione. Accanto a questa materia fondamentale si sviluppa anche l'insegnamento della educazione della voce, della dizione, trucco, canto corale, storia del teatro, danza, per le allieve, e scherma per gli allievi. Tutti gli allievi partecipano poi alle esercitazioni pratiche.

Anche il corso per registi dura tre anni e oltre alla educazione della voce, recitazione, trucco e storia del teatro, gli allievi studiano materie tecniche (ad esempio la scenotecnica). L'insegnamento della regia è teorico e pratico. La parte pratica comprende esercitazioni che iniziano dalla preparazione di minime scene e vanno alla messa in scena di atti interi e trame concernenti epoche e stili diversi.

Credo che si possa veramente affermare che le forze più vive di cui oggi dispone il nostro teatro provengono dall'Accademia nazionale di arte drammatica, la quale — come è noto — è stata istituita con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1369, mentre lo statuto è stato fissato con regio decreto 25 aprile 1938, n. 742. Dette disposizioni sono state modificate dalla legge 2 marzo 1963, n. 262, sull'ordinamento amministrativo e didattico dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, compresi i licei artistici e l'Accademia nazionale di arte drammatica. Quest'ultima è la legge che regola tuttora l'esistenza e l'attività dell'Accademia stessa, la quale fa

fronte alle sue necessità con una dotazione di 18 milioni del Ministero della pubblica istruzione, alla quale è stata aggiunta — ma soltanto per un triennio — una integrazione di 10 milioni annui, che, per tale periodo limitato di tempo, porta la dotazione a 28 milioni annui.

È da tenere presente che buona parte delle cifre citate servono per il pagamento del personale insegnante. Qualche contributo straordinario è stato corrisposto in passato, per l'allestimento di saggi di recitazione, da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo, oltre che per la corresponsione di borse di studio.

Il disegno di legge in esame intende elevare la dotazione annua dell'Accademia nazionale di arte drammatica dai 28 milioni attuali a 48 milioni; e pare al relatore effettivamente esatto quanto è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge: che cioè la cifra di 48 milioni rappresenta sostanzialmente la rivalutazione della dotazione originariamente stabilita al tempo della istituzione dell'Accademia medesima. Come si apprende dalla stessa relazione, l'Accademia si trova in serie difficoltà soprattutto per il fatto che deve abbandonare la sede finora occupata; e questo trasferimento la pone di fronte alla necessità di un onere di locazione notevole al confronto di quello attuale.

Per tutti i motivi esposti, ritengo di potere invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Devo dire che effettivamente si tratta di un bell'Istituto, col quale ebbi contatto quando ero al Governo nel settore dello spettacolo, istituto che perpetua potenziandole le nobili tradizioni della nostra arte drammatica.

Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MAGRI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo naturalmente è d'accordo, e insiste per una sollecita approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti né osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« Il contributo statale annuo, fissato in lire 28.000.000 dalla legge 18 ottobre 1955, n. 1059, e dall'articolo 44 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per le spese di funzionamento della

Accademia nazionale d'arte drammatica, è elevato, dall'esercizio finanziario 1963-64, a lire 48.000.000 ».

(È approvato).

ART. 2.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo 259 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e nei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma quarto, della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione nei ruoli degli istituti di istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti (286).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 286, d'iniziativa degli onorevoli Leone Raffaele, Rampa, Savio Emanuela, Bertè, Caiazza, Fusaro, Agosta, Buzzi, Franceschini, Romanato, Pitzalis, Elkan e Titomanlio Vittoria, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 11, comma quarto, della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione nei ruoli degli istituti di istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, questa proposta di legge è già stata esaminata dalla nostra Commissione, e dopo ampia discussione venne decisa la creazione di un Comitato ristretto per il suo ulteriore esame.

Il Comitato ristretto ha elaborato un nuovo testo, sul quale prego l'onorevole Relatore di riferire.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come loro ricorderanno, la nostra Commissione, nel costituire il Comitato ristretto per l'esame della proposta di legge n. 286 dell'onorevole Leone Raffaele, raccomandò all'unanimità che non

solo si provvedesse ad interpretare il comma quarto dell'articolo 11 della legge n. 831, ma — cogliendo l'occasione che si presentava alla Commissione di dare un'interpretazione autentica di una legge importante come la n. 831 — si riunissero tutte le interpretazioni relative ai casi dubbi in un solo testo, tenendo presente anche alcune istanze provenienti da diverse proposte di legge.

In ottemperanza a quanto disposto dalla Commissione, il Comitato ristretto si è riunito più volte, ed ha accentrato la sua attenzione non solo sulla posizione *ex lege* degli *ex combattenti* ed assimilati, perseguitati politici e razziali, che formano oggetto della proposta Leone, ma altresì sulla posizione di talune altre categorie che non hanno finora potuto beneficiare della legge n. 831.

In particolare gli insegnanti artistici, per la strana denominazione che ha portato a creare una separazione tra essi e gli insegnanti delle scuole secondarie, non sono stati considerati come insegnanti di scuole secondarie; e a questo proposito — d'accordo con il Ministero — il Comitato ha proposto di precisare che gli insegnanti delle scuole artistiche sono comunque considerati come insegnanti di scuole secondarie e quindi beneficiano a buon diritto delle disposizioni della legge n. 831.

Poi si è rivolta l'attenzione agli insegnanti di lingue la cui richiesta abilitazione poteva dar luogo a non sufficientemente elastici spostamenti, sempre a termine dell'articolo 11 della citata legge. Per questo il Comitato ristretto ha deciso di proporre alla Commissione un emendamento a favore di tali insegnanti.

Infine, come deduzione dell'articolo 1 della proposta di legge n. 286, è stato preso in considerazione l'articolo 20 della legge n. 831, tenendo presente che gli insegnanti contemplati in detto articolo avevano ricevuto diniego di assunzione nei ruoli transitori qualora fossero stati sprovvisi di laurea.

L'ultimo articolo del testo proposto dal Comitato contiene norme applicative sulle quali anche la Commissione è stata preventivamente d'accordo. Abbiamo cioè fissato alcune norme che, senza alterare le graduatorie già compilate in applicazione della legge n. 831, consentissero tuttavia agli insegnanti che vengono reinclusi nella stessa legge n. 831, di non subire danni effettivi dalla loro primitiva esclusione.

L'articolo 5, quindi, detta tali norme applicative che esonerano il Ministero dalla gravissima preoccupazione di rimettere le mani

nella graduatoria già compilata, dando al tempo stesso soddisfazione alle categorie che, in sede di interpretazione autentica, sono state riammesse ai benefici della legge n. 831.

Debbo aggiungere che il Comitato è stato unanimemente d'accordo sul testo che oggi propone alla Commissione.

Propongo pertanto di passare all'esame dei singoli articoli, ed invito la Commissione ad accogliere favorevolmente il nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Siamo grati al Comitato ristretto e all'onorevole Franceschini che ci ha riferito sul lavoro accurato e preciso svolto dal Comitato stesso.

MARANGONE. In relazione all'articolo 11 della legge n. 831, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla situazione degli insegnanti collocati in aspettativa per essere stati eletti deputati, consiglieri comunali, ecc.

All'atto della formulazione del citato articolo 11, col Ministro in carica, onorevole Gui, e insieme ai membri di questa Commissione fu concordato un testo, in cui si diceva che i benefici erano condizionati all'ottenimento nell'ultimo anno scolastico di insegnamento della qualifica non inferiore a valente. È accaduto che per ultimo anno di insegnamento è stato considerato quello precedente all'entrata in vigore della legge. E praticamente, quelli che hanno fatto la legge, sono rimasti esclusi. Eppure a suo tempo si disse che quella dizione era sufficiente perché fossero compresi tutti.

Pertanto, poiché siamo in sede di interpretazione della legge n. 831, vorrei suggerire un emendamento in base al quale sia chiaro che, per coloro che si trovano in aspettativa, l'ultimo anno di insegnamento è quello effettivamente prestato.

L'emendamento si rende necessario, perché, anche secondo il Consiglio di Stato, per ultimo anno di insegnamento si deve intendere quello precedente all'entrata in vigore della legge.

LEONE RAFFAELE. Rileggendo il testo stenografico di allora, risulta chiaro che la volontà del legislatore fu proprio quella di riferirsi all'ultimo anno di insegnamento effettivamente prestato.

PRESIDENTE. Quando ci riferivamo infatti all'ultimo anno di insegnamento non volevamo intendere l'ultimo anno di insegnamento prima della pubblicazione della legge. Lo ricordo benissimo e quindi mi sembra che un emendamento che interpreti la disposizione sia opportuno.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In questo caso bisognerebbe modificare la norma applicativa; la norma infatti si applica per coloro che abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti.

Le domande sono state presentate?

MARANGONE. È tutto a posto. Il Ministero ha risposto che non possono essere inclusi.

PICCIOTTO. Vorrei chiedere alcuni chiarimenti. Il secondo comma dell'articolo 1 del testo del Comitato ristretto dice che è sufficiente l'abilitazione comunque conseguita. Ci si riferisce al voto o al tipo di concorso?

FRANCESCHINI, *Relatore*. Ci riferiamo in modo esplicito all'abilitazione didattica che è una abilitazione *sui generis*, che ha il valore di abilitazione, ma può non essere considerata abilitazione conseguita con sei decimi.

In altri termini si è voluto concedere agli insegnanti ex combattenti e perseguitati politici e razziali un privilegio, nel senso di intendere che qualsiasi abilitazione posseggano, essi sono ammessi ai benefici.

PICCIOTTO. Occorre che la stessa precisazione sia contenuta anche nel primo comma dell'articolo 1. Quando infatti chiediamo una votazione non inferiore ai sette decimi, praticamente scartiamo una parte di abilitati.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Il punto di partenza per la nostra discussione, in ordine alla proposta di legge Leone, è stato, richiamandoci ai verbali relativi all'approvazione della legge n. 831, di considerare in modo eccezionale gli insegnanti ex combattenti e i perseguitati politici e razziali e assimilati.

Abbiamo osservato che in sede di applicazione il Ministero aveva rispettato in effetti la volontà della legge n. 831, però aveva escluso dall'assunzione nei ruoli su domanda gli insegnanti ex combattenti e perseguitati politici e razziali che, pur avendo l'abilitazione didattica, non rientravano nei casi previsti dal primo e dal secondo comma.

PICCIOTTO. È giusto prevedere certi criteri preferenziali per costoro, ma la valutazione dei titoli accademici non può rientrare nel titolo preferenziale. Cioè, d'accordo che per i combattenti e perseguitati politici e razziali debba essere applicato un certo criterio di preferenza, ma, in base al primo comma, veniamo ad escludere una parte di abilitati.

LEONE RAFFAELE. Come voleva originariamente la legge n. 831.

PICCIOTTO. Poiché siamo in sede di interpretazione, ma anche di modifica...

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Siamo soltanto in sede di interpretazione.

PICCIOTTO. Vorrei chiedere ancora se il Comitato ristretto ha preso in esame le abilitazioni delle soppresses scuole tecniche e dei soppressi istituti di magistero. Si tratta di abilitazioni che sono rimaste sospese. Cioè, valgono per la scuola media superiore, oppure no?

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In merito a questo si è pronunciato il Consiglio di Stato. Cioè, quando si è stabilita la corrispondenza tra una cattedra di una scuola soppressa ed un'altra cattedra, il concorso si intende per questa seconda cattedra. Non occorre una legge *ad hoc*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo unico del testo originario è del seguente tenore:

« Gli insegnanti in possesso dei soli requisiti indicati nel comma quarto dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono ammessi a godere dei benefici previsti dallo stesso articolo, prescindendo da qualsiasi altro requisito o condizione che non siano preclusivi per l'assunzione nelle carriere del personale statale in genere ».

Come i colleghi hanno appreso dalla relazione dell'onorevole Franceschini, il Comitato ristretto ha predisposto un nuovo testo, sostitutivo dell'originario articolo unico, formulandolo in vari articoli, che porrò ora in discussione.

Do lettura dell'articolo 1 del testo del Comitato ristretto.

« Il titolo di abilitazione all'insegnamento di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, ottenuto con votazione non inferiore a sette decimi, si intende compreso, anche se non congiunto a laurea, tra i titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini dell'assunzione nei ruoli ordinari dei professori di Istituti di istruzione secondaria prevista dallo stesso articolo.

È richiesta solo l'abilitazione comunque conseguita per gli insegnanti e combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali di cui al quarto comma del medesimo articolo 11 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del testo proposto dal Comitato ristretto. Ne do lettura:

« Agli effetti dei benefici previsti dall'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere conseguita con votazione non inferiore ai sette decimi è valida per ottenere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori degli istituti di istruzione secondaria anche di ordine diverso da quello cui l'abilitazione si riferisce, purché dello stesso grado ».

PICCIOTTO. Anche qui chiedo perché il limite minimo della votazione non può essere portato a sei decimi.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Onorevole collega, la Commissione è stata molto esplicita nell'affermare che il provvedimento al nostro esame deve avere solo valore interpretativo e non può modificare la legge n. 831.

PRESIDENTE. Effettivamente, onorevoli colleghi, noi decidemmo in linea generale di incaricare il Comitato ristretto di studiare tutti i problemi di ordine interpretativo connessi alla legge n. 831, mentre separatamente, poi, in un secondo tempo avremmo esaminato le proposte di legge tendenti a modificare detta legge.

Quindi, in questa sede, ci limitiamo alle norme interpretative della legge, senza apportarvi alcuna variazione.

Ma non è possibile in ogni caso modificare la norma relativa alla votazione minima fissata in sette decimi, che è già in corso di applicazione. Gli onorevoli colleghi ricordano che la legge n. 831 ebbe un *iter* particolarmente faticoso; e il minimo di sette decimi nella votazione fu fissato come una garanzia minima per il conferimento di un'abilitazione da conferire *sic et simpliciter*. Prego quindi l'onorevole Picciotto di non insistere.

PICCIOTTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 del testo predisposto dal Comitato ristretto. Ne do lettura:

« Agli effetti delle condizioni prescritte dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il servizio prestato nelle scuole di istruzione artistica si intende prestato in istituti di istruzione secondaria.

Agli stessi effetti delle condizioni richiamate dal precedente comma il servizio prestato in qualità di capo di istituto incaricato è valutato come servizio di insegnante ».

VALITUTTI. Conferma, l'onorevole Presidente, che quella di cui al primo comma dell'articolo 3 è una norma interpretativa?

PRESIDENTE. Sì. Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma.

VALITUTTI. La norma di cui al secondo comma è giusta, ma non certo interpretativa. Il concetto di norma interpretativa richiede che non si aggiunga nulla a quello che è il contenuto della legge. Questo comma invece estende la portata della legge.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che la norma possa considerarsi interpretativa, in quanto si riferisce a professori di ruolo i quali hanno ricevuto temporaneamente la mansione di reggere un istituto, senza perdere il loro ruolo originario di professori. Credo quindi che la norma possa considerarsi interpretativa, nel senso che precisa che essi sono veramente professori perché ad un certo punto essi — con la cessazione dell'incarico — tornano alla loro primitiva posizione.

VALITUTTI. Rilevo che esiste una giurisprudenza al riguardo, tanto che nei concorsi a posti di preside si esige un servizio effettivamente prestato come insegnante. Ad ogni modo, pur avendo voluto far rilevare questa caratteristica, e pur ritenendo che questa disposizione non sia interpretativa, la ritengo accettabile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo, a firma degli onorevoli Franceschini e Leone Raffaele: dopo il secondo comma, aggiungere il seguente terzo comma:

« In riferimento al comma secondo dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per coloro che siano stati collocati in aspettativa in virtù di norme di leggi elettorali vigenti, è valido l'ultimo anno effettivo di insegnamento precedente a tale loro collocazione ».

Per parte mia, alle parole: « in virtù di leggi elettorali vigenti » sostituirei le altre: « per l'esercizio di pubbliche funzioni, politiche o amministrative ».

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non bisogna dimenticare

che in passato, per i parlamentari, c'era il congedo straordinario anziché l'aspettativa.

FRANCESCHINI, *Relatore*. L'emendamento aggiuntivo all'articolo 3 potrebbe essere così formulato: « In riferimento al comma secondo dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per coloro che sono stati collocati in congedo straordinario o in aspettativa per l'esercizio di pubbliche funzioni politiche o amministrative, è valida la qualifica dell'ultimo anno effettivo di insegnamento precedente a tale loro collocazione ».

LOPERFIDO. Ho l'impressione che qui si confonda il mandato con le funzioni: il mandato può essere politico o amministrativo; la funzione può riguardare anche attività varie, come sindacali, per esempio. La dizione si può prestare ad interpretazioni estensive o anche troppo restrittive. Comunque credo che non si possa non approvare una norma di questo genere.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Credo che l'esercizio di funzioni politiche o amministrative non comporti la collocazione del funzionario in congedo straordinario o in aspettativa, salvo che non si tratti di funzioni eccezionali. Qualora un funzionario sia stato collocato dal Ministero in congedo straordinario o in aspettativa, significa che queste funzioni sono particolarmente qualificate a norma di legge.

PRESIDENTE. Se si concede un congedo straordinario o l'aspettativa per determinate funzioni, significa che si ritiene che dette funzioni pubbliche abbiano grandissima importanza.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 3, nella formulazione proposta dal relatore.

(È approvato).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

« Agli effetti delle condizioni prescritte dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il servizio prestato nelle scuole di istruzione artistica si intende prestato in istituti di istruzione secondaria.

Agli stessi effetti delle condizioni richiamate dal precedente comma il servizio prestato in qualità di capo di istituto incaricato è valutato come servizio di insegnante.

In riferimento al comma secondo dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per coloro che siano stati collocati in congedo straordinario o in aspettativa per l'eser-

cizio di pubbliche funzioni politiche o amministrative, è valida la qualifica dell'ultimo anno effettivo di insegnamento precedente a tale loro collocazione ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 del testo del Comitato ristretto. Ne do lettura:

« Il titolo di abilitazione prescritto dal primo comma dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è valido indipendentemente dal titolo di studio che ne rese possibile il conseguimento, agli effetti dei benefici stabiliti dal citato articolo 20 ».

VALITUTTI. Vorrei che il relatore illustrasse più ampiamente questa disposizione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. L'articolo 20 della legge n. 831 dice: « Gli insegnanti non di ruolo, dichiarati stabili ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni, in base al titolo di abilitazione valido per gli insegnanti di stenografia, dattilografia, calligrafia, canto corale, economia domestica sono collocati, a domanda, nei ruoli speciali transitori esistenti per detti insegnamenti nelle scuole secondarie di avviamento professionale e nelle scuole medie ».

In sede di applicazione di questo articolo 20, alcune domande sono state respinte dal Ministero. Leggo la fotocopia di una lettera inviata dal Ministero all'interessato: « Si comunica che la domanda inoltrata per ottenere il collocamento nei ruoli speciali transitori viene respinta. Infatti, il titolo di abilitazione in base al quale la signoria vostra è stato dichiarato stabile ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni, non risulta conseguito col possesso di uno dei titoli di studio indicati nella tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, in corrispondenza della classe di esame XXXVI e nella tabella annessa al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153 in corrispondenza della classe di concorso 5 Avv ».

Il primo e il secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, ammettono all'insegnamento delle materie di cui al concorso 5 Avv i provenienti da abilitazione di istituti tecnici, periti industriali e commerciali, senza che questo titolo sia congiunto a laurea.

Nell'articolo 1 già approvato abbiamo fatto valere questo per l'articolo 11 della legge n. 831. Si tratta quindi di farlo valere anche al fine della concessione dei benefici di cui

all'articolo 20 della citata legge. Sarebbe infatti la stessa cosa, solo, naturalmente, ai fini dell'immissione in ruolo speciale transitorio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 di cui è stata già data lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 del testo del Comitato ristretto. Ne do lettura:

(Norme applicative).

« Gli insegnanti che hanno presentato domanda entro i termini stabiliti dai relativi decreti ministeriali per l'applicazione dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831 ed hanno regolarmente documentato il possesso dei requisiti e delle condizioni stabilite dai precedenti articoli 1, 2 e 3 della presente legge, verranno inclusi in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 831 secondo l'ordine di graduatoria stabilito dal primo comma di tale articolo.

Il servizio scolastico non di ruolo eventualmente prestato dal 1° ottobre 1963 dagli insegnanti inclusi nelle graduatorie suppletive di cui al precedente comma, che otterranno l'assunzione nei ruoli degli insegnanti di istruzione secondaria nei limiti delle cattedre e dei posti determinati ai sensi dell'articolo 19 della legge 28 luglio 1961, n. 831, verrà computato quale prescritto periodo di prova nella posizione di « insegnante straordinario » purché il servizio sia stato prestato per l'insegnamento previsto dalla cattedra per la quale gli insegnanti stessi otterranno l'assunzione in ruolo ».

Sul primo comma non ci sono osservazioni e non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma.

VALITUTTI. Ritengo giusto stabilire un principio secondo il quale la nomina di questi insegnanti, che non sono stati nominati prima per mancanza della norma interpretativa, decorra dalla data dalla quale decorre la nomina di tutti gli altri insegnanti.

Quello che invece non mi sembra corretto, né sostanzialmente, né giuridicamente, è considerare questo anno di servizio valido ai fini della prova. Il secondo comma di tale articolo dovrebbe essere modificato in questo senso. Si chiarisca, cioè, inequivocabilmente, che agli effetti giuridici la nomina deve decorrere dalla stessa data dalla quale è decorsa

per gli altri, senza aggiungere che questo servizio prestato come incaricato è valido ai fini della prova. Non c'è un servizio di incarico che si possa considerare valido ai fini della prova. Solo quello prestato come servizio di ruolo è valido ai fini della prova e non si può in questa sede modificare una norma generale.

Sarei pertanto dell'opinione di modificare il secondo comma dell'articolo 5, disponendo che la data della nomina è quella del 1° ottobre 1962.

PRESIDENTE. Mi si fa osservare che anche per gli altri la prova è valida dal momento in cui prestano effettivamente servizio.

BRONZUTO. Oggi siamo in sede di interpretazione autentica. E come noi stiamo interpretando l'articolo 11 della legge n. 831, così vi sono degli insegnanti i quali, precedentemente, possono avere interpretata la legge in modo difforme da questa nostra interpretazione attuale.

Non mi sembra giusto perciò che si accordi un beneficio solo a coloro che, pur avendo prodotto l'istanza, erano stati esclusi dal beneficio stesso, mentre a coloro i quali questa istanza non hanno fatto, non si dà nessuna possibilità di beneficiare di questa interpretazione autentica.

LEONE RAFFAELE. L'osservazione del collega Valitutti, mentre riconosce la validità giuridica della proposta espressa nel secondo comma, non riconosce la validità del servizio ai fini della prova di straordinariato.

Io accetto il suggerimento dell'onorevole Valitutti perché perfino coloro che sono entrati in servizio col 1° ottobre 1962, se sono stati chiamati di fatto dal 1° ottobre 1963, cominciano lo straordinariato dal 1° ottobre 1963.

Per quanto riguarda l'osservazione del collega Bronzuto, ritengo che sia alquanto difficile poter rispondere, perché credo che non vi sia un solo caso in Italia che ricada nell'ipotesi prospettata. Tutti coloro che ritenevano di avere diritto all'applicazione della legge n. 831 hanno fatto domanda per i vari tipi di cattedre.

BRONZUTO. Su questo la posso senz'altro smentire.

LEONE RAFFAELE. Pertanto, se l'interpretazione autentica doveva valere, doveva valere allora, non a posteriori. È difficile creare un nuovo tipo di domanda su un nuovo tipo di interpretazione, anche se autentica.

Io non vorrei che con nuove domande si violasse l'interesse di terzi, perché ognuno

deve essere sollecito a riconoscere il proprio diritto, anche se incerto.

Sul piano giuridico mi sembra che questo ragionamento sia giusto. Sul piano dei fatti, può darsi che vi sia stato qualcuno che addirittura abbia interpretato a proprio danno la norma; e allora in questo caso non saprei rispondere. Se ad integrazione si vuole aggiungere questa ipotesi, né il relatore né io credo che avremmo nulla in contrario e credo che anche il Comitato, se avesse considerato questa ipotesi, non avrebbe espresso parere contrario.

MAGR1, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. A proposito dell'osservazione dell'onorevole Valitutti, il secondo comma dell'articolo 5 potrebbe essere sostituito dal seguente:

« Le nomine conferite in virtù della presente legge avranno decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 1° ottobre 1962 ».

VALITUTTI. Mi dichiaro favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma sostitutivo del secondo comma dell'articolo 5 presentato dal Governo.

(È approvato).

BERTÉ. Io vorrei chiedere se l'interpretazione autentica che stiamo dando è un'interpretazione estensiva.

PRESIDENTE. Se è autentica, non è estensiva.

BERTÉ. Visto lo spirito secondo il quale legiferiamo, non sembra a lei e ai colleghi contraddittorio che non si conceda il beneficio a coloro che, avendo dato un'interpretazione restrittiva, pur avendo i titoli necessari, non hanno fatto la domanda?

VALITUTTI. L'osservazione del collega Bronzuto effettivamente ci rende perplessi e inquieti. Però, sul piano formalmente giuridico, ho il timore che, se noi facciamo una norma la quale riapre i termini, non rimaniamo più sul terreno dell'interpretazione della legge n. 831, ma facciamo una norma nuova, una norma innovativa.

Noi ci dobbiamo limitare ad interpretare l'articolo 11 di quella legge e non possiamo applicare questa interpretazione se non alla categoria di coloro che si uniformarono facendo la domanda. Se riapriamo i termini, facciamo una norma nuova che forse potrebbe essere giustificata sotto il profilo sostanziale, ma non sotto il profilo giuridico.

PRESIDENTE. Se si tratta effettivamente di una legge interpretativa, noi non dobbia-

mo aggiungere né togliere nulla a quello che già la legge *ab origine* voleva. Altrimenti usciamo dal settore interpretativo.

Noi abbiamo voluto dare una interpretazione autentica alla legge n. 831 perché ci sono stati degli insegnanti che hanno presentato domanda e l'Amministrazione, nell'applicare la legge, è rimasta in dubbio se poteva o no essere accolta.

È in rapporto alla situazione di fatto verificata che noi diamo l'interpretazione autentica che vale da allora. Se noi oggi diciamo che coloro che hanno inteso in altro modo la legge e non hanno concorso, possono concorrere adesso, a parte la confusione che nella pratica avverrebbe tra colui che ha maturato un diritto e colui che non lo ha maturato perché non ha fatto domanda, solleciteremo molti, che non hanno neppure pensato alla legge n. 831, ad approfittare di questa interpretazione autentica e a farsi quindi avanti, provocando pertanto un danno a dei terzi in quello che ormai è un loro diritto acquisito.

Insomma, noi per avvantaggiare dieci, venti, cento persone al massimo, che non avrebbero mai concorso sulla base della legge n. 831 se le cose fossero andate avanti come fin'ora, finiremmo per danneggiare altre tre o quattrocento persone che hanno concorso con pieno diritto.

LOPERFIDO. Non possono essere danneggiati i diritti quesiti.

BRONZUTO. È una questione di giustizia, di diritto.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dehho esprimere parere contrario alla riapertura dei termini, per due ragioni, e cioè in primo luogo per una ragione di diritto che mi pare sia stata illustrata molto chiaramente dall'onorevole Valitutti e dal Presidente. Noi stiamo fornendo l'interpretazione autentica di una legge perché è sorta una controversia nell'interpretazione stessa. La controversia è sorta in relazione a coloro che avevano presentato la domanda, ed è chiaro che quelli che non l'hanno presentata non sono esclusi dalla discussione.

In secondo luogo mi oppongo per una ragione di fatto. Onorevoli colleghi, è tempo ormai che questa legge n. 831 chiuda la sua esistenza operativa, che dura già da parecchi anni. Intanto voi sapete che si preparano nuove norme sul reclutamento, delle quali si potranno eventualmente avvalere i negligenti che non abbiano a tempo debito presentato la domanda in base alla legge n. 831, per quanto debba opporre che si tratta certamente di casi rarissimi poiché le domande

stesse sono state presentate con una larghezza eccezionale, ed anzi debbo dire che una delle cause del ritardo nell'applicazione della legge n. 831 è stato proprio il numero veramente spaventoso delle domande che ognuno ha presentato (venti e anche più) per concorrere a tutte le possibili soluzioni.

Ritengo quindi che ci si possa trovare dinanzi a casi assai poco numerosi di trascuratezza o di troppo attenta e sfavorevole interpretazione della norma. Pertanto vorrei pregare la Commissione di non riaprire i termini, poiché ciò comporterebbe un nuovo notevole lavoro per l'Amministrazione e non avvantaggerebbe che un numero molto scarso di persone.

PICCIOTTO. Vorrei far notare all'onorevole Sottosegretario che le sue argomentazioni non mi sembrano valide. Qui non si tratta di negligenza, bensì del fatto che un insegnante, interpretando la legge, si è considerato escluso dalla possibilità di presentare i documenti.

Altra considerazione: l'interpretazione delle norme incerte — onorevole Sottosegretario — si sarebbe resa necessaria anche se nessuno avesse presentato la domanda: ci saremmo arrivati lo stesso perché ad un certo momento sarebbe sorta spontanea la domanda perché l'articolo 11 non aveva trovato pratica applicazione.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma l'articolo ha trovato pratica applicazione; solo alcuni hanno ritenuto che esso non fosse articolato in modo da poterne beneficiare.

PICCIOTTO. C'è una considerazione ancora, e ne ha parlato il Presidente. Noi stiamo dando una interpretazione autentica dell'articolo, che è valida dal momento stesso dal quale decorre la legge; quindi un diritto che alcuni non hanno potuto vedere tutelato in quanto hanno interpretato la legge in un certo senso, non può essere distrutto. Credo del resto, onorevole Sottosegretario, che, non riaprendo i termini, tutta l'impalcatura salterebbe nel momento in cui uno di questi esclusi ricorresse al Consiglio di Stato.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se la domanda non è stata presentata non nasce nessun diritto; e in questo caso la domanda non è stata presentata.

BRONZUTO. Onorevole Presidente, mi consenta di fare ancora alcune osservazioni. È vero che noi possiamo addebitare al cittadino l'ignoranza della legge: nel caso specifico l'ignoranza della legge n. 831. Ma non ci troviamo in questo caso, in quanto il cittadino non ignorava la legge: anzi la conosceva

e l'ha interpretata esattamente come l'ha interpretata il Ministero. E se l'ha interpretata male il Ministero, che le leggi le dovrebbe conoscere benissimo, a maggior ragione poteva interpretarla male il cittadino; e non possiamo fargli carico di non essersi premurato di difendere i suoi diritti, poiché li conosce solamente ora, quando la legge viene interpretata autenticamente.

Sul piano del diritto, quindi, onorevole Sottosegretario, ho l'impressione che sia vero il contrario di quanto lei ha affermato: che cioè se non troviamo il sistema di dare la possibilità di inserirsi a coloro che si trovavano in queste condizioni ed avevano i requisiti richiesti al momento in cui la legge n. 831 veniva approvata, noi veniamo a ledere un diritto di quei cittadini i quali non potevano conoscere l'esatta interpretazione della legge e quindi non potevano avere la possibilità di difendere i loro diritti. In sostanza noi verremmo a difendere i diritti soltanto di coloro che nel dubbio hanno presentato la domanda; cioè verremmo ad agevolare soltanto quelli che hanno difeso un diritto dubbio, senza riconoscere le buone ragioni di coloro che oggi hanno la sicurezza di questo diritto ed ai quali non è imputabile alcuna negligenza.

E non si tratta di riaprire i termini senza un limite di tempo: possiamo fissare un termine entro il quale possono essere presentate le domande.

TITOMANLIO VITTORIA. Sono contraria alla tesi del collega Bronzuto. Anche io avevo presentato una proposta di legge in merito: quella portante il numero 344, che il Comitato ristretto non volle prendere in considerazione in quanto la considerò aggiuntiva e non interpretativa. Ritengo che lo stesso trattamento debba essere riservato alla proposta caldeggiata dall'onorevole Bronzuto.

FRANCESCHINI, *Relatore*. In effetti, la situazione presentata da alcuni colleghi sembra corrispondere — almeno sul piano morale — ad una istanza di giustizia. È stato detto: se qualche insegnante l'avesse pensata come in effetti la pensò poi il Ministero, si sarebbe autoescluso, avrebbe considerato cioè inutile presentare la domanda.

Dinanzi a questa norma interpretativa, ora si troverebbero beneficiati coloro che hanno comunque presentato la domanda, ma non coloro che non l'hanno presentata per una finezza di interpretazione; interpretazione diversa che però era legittima per il fatto che lo stesso Ministero la pensò in quello stesso modo.

E allora, sul piano morale, all'atto stesso in cui decidiamo di fare — secondo la nostra

coscienza — giustizia, rettificando e correggendo alcune interpretazioni fatte dall'Amministrazione, veniamo in fondo ad escludere coloro che questa interpretazione hanno fatto propria.

In questo senso, ritenendo di essere abbastanza sensibile alla situazione così come è stato prospettato, vorrei sottoporre al parere del Governo e alla discussione della Commissione un emendamento che in linea di massima potrebbe essere così formulato: « Gli insegnanti che, pur rientrando *de facto* nelle categorie previste dalla presente legge, abbiano omissis di presentare domanda ai fini della legge n. 831, possono entro 30 giorni dalla promulgazione della presente legge chiedere di ottenerne i benefici ».

L'importanza dell'emendamento è nell'inciso « pur », che significa che potevano entrare nella rosa dei beneficiati, ma non hanno fatto domanda giudicando in proposito come poi ha fatto il Ministero. Non ho precisato nell'emendamento neppure il motivo per cui gli interessati hanno omissis di fare la domanda: se avessero ritenuto di potere beneficiare della legge l'avrebbero fatto senz'altro.

Ammetto che qui si possa incorrere nei pericoli enunciati dal Sottosegretario; ma poiché questa legge ha un valore proprio di rettifica (e quindi non è estentiva ma equitativa) non vedo perché un numero così ristretto di insegnanti (sono veramente pochissimi gli insegnanti — onorevole Picciotto — che l'hanno pensata come il Ministero) dovrebbe provocare davvero grossi sconvolgimenti nelle graduatorie e nell'andamento normale delle collocazioni.

Secondo me questo sarebbe un comma aggiuntivo da collocare fra il primo e l'ultimo comma dell'articolo 5.

LEONE RAFFAELE. Voglio ricordare tutte le ipotesi e i principi che hanno presieduto alla formulazione di questa proposta di legge interpretativa della legge n. 831.

Quando il Comitato ristretto ha iniziato i suoi lavori, si è preoccupato di un principio fondamentale: di non violare la situazione di diritto e di fatto di coloro che hanno beneficiato dell'applicazione dell'articolo 11 della legge n. 831.

Intendo cioè dire che non bisogna variare le graduatorie già compilate, né opporre alcun diritto al diritto acquisito da coloro che hanno già beneficiato della legge n. 831. Intendo dire che la riapertura dei termini potrebbe essere intesa in linea generale e allora scardineremmo tutto quanto è già stato fatto in applicazione della legge n. 831. Questo, ol-

treché dannoso, sarebbe in contrasto con quanto finora ha fatto la stessa Commissione.

Per cui, se si vuole accettare l'emendamento, sarà necessario fare esplicito riferimento al comma precedente dell'articolo 5 riaprendo i termini ma consentendo l'ingresso a chi si avvale della nuova disposizione solo nelle graduatorie suppletive di cui si parla al primo comma dell'articolo 5.

PICCIOTTO. Siamo d'accordo.

BRONZUTO. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora bisognerebbe formulare in altro modo l'emendamento.

Bisognerebbe cioè formularlo in modo che sia collegato a quanto è detto nel comma precedente.

In altre parole, all'emendamento, come formulato dal relatore, si dovrebbe aggiungere il seguente periodo: « I medesimi verranno inclusi nelle graduatorie suppletive di cui al comma precedente ».

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Così per costoro non sarebbe necessario il decreto ministeriale.

PRESIDENTE. No, non occorre. Si dice: entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me sembra che stiamo facendo le cose con molto buon cuore, ma con poca ponderatezza. La legge n. 831 aveva un suo meccanismo. Con un comma di questo genere noi veniamo ad innovare, perché, in base alla legge n. 831, il Ministero ha fatto dei decreti ministeriali con cui ha indetto i relativi concorsi, ha fissato le modalità, la documentazione relativa, ecc.

La legge n. 831 è stata larghissimamente applicata, ma con determinate norme procedurali. Adesso noi non possiamo ignorare tutto questo e dire a coloro che non hanno presentato la domanda: presentatela come volete!

VALITUTTI. Certo la questione si presenta molto seria e grave per i suoi riflessi pratici.

Io, per impegni che mi hanno tenuto fuori Roma, non ho potuto partecipare ai lavori del Comitato ristretto e quindi non so se tale questione sia stata in quella sede discussa. Perché, se non lo fosse stata, rendendo omaggio all'onorevole Bronzuto che l'ha posta, mi permetterei di suggerire che il Comitato ristretto si riunisca nuovamente per esaminare la questione.

Se infatti l'emendamento fosse posto ai voti, debbo onestamente dire che sarei costretto ad astenermi. Le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo debbono es-

sere richiamate alla nostra attenzione e al nostro senso di responsabilità.

PRESIDENTE. L'onorevole Valitutti ha dei dubbi e propone che la cosa sia esaminata dal Comitato ristretto. Lo stesso Sottosegretario ha espresso della perplessità.

Io ritengo che il Comitato ristretto potrebbe riunirsi oggi o domani mattina — con la presenza anche del rappresentante del Governo — in modo che la proposta di legge possa essere venerdì mattina rapidamente approvata.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io debbo dire che resto fermo nella mia obiezione di principio. A mio avviso una riapertura di termini è concepibile quando si approva una legge a carattere innovativo, ma non è giuridicamente giustificata allorché si fa una legge a carattere interpretativo.

Dal punto di vista umano posso concordare con le osservazioni fatte dall'onorevole Bronzuto e in certa misura accolte dal relatore, però, dal punto di vista giuridico, non ritengo che con questa legge si possano riaprire i termini.

BRONZUTO. Mediante l'interpretazione si riconosce un diritto che precedentemente non era stato riconosciuto.

PRESIDENTE. Non si riconosce nessun nuovo diritto; si interpreta solo la legge.

DE POLZER. D'accordo sulla non riapertura dei termini; però in un certo senso, le pratiche che sono state già definite in senso negativo vengono riammesse all'esame e quindi è una riapertura della procedura.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quando il Consiglio di Stato dà una interpretazione di una legge, questo non significa riapertura dei termini. Il Consiglio di Stato interpreta in un certo modo la legge e i cittadini che hanno fatto valere questo diritto lo vedono riconosciuto. Ma non c'è riapertura dei termini.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Io ho esaminato l'aspetto morale della questione e ci tengo a dirlo. Comprendo che l'aspetto giuridico si presenta in modo assai diverso e credo che i colleghi se ne possono tutti rendere conto dopo l'intervento del Sottosegretario, anche se lo stesso rappresentante del Governo ha riconosciuto il valore umano del problema sollevato.

A questo punto, però, io vorrei dire che è necessario che il provvedimento al nostro esame venga varato subito per non danneggiare tutte le categorie che abbiamo ritenuto di beneficiare includendole nel provvedimento interpretativo, e per consentire al Ministero di disporre del tempo necessario per inserire

dal 1° ottobre prossimo tali insegnanti nei ruoli transitori.

Abbiamo già approvato l'ultimo articolo. Approviamo il provvedimento così come è. Non è che la Commissione finisce oggi la propria attività. Se vi saranno delle lagnanze si potrà sempre in seguito fare una leggina *ad hoc*, innovativa rispetto ai termini.

PRESIDENTE. Onorevole Bronzuto, insiste?

BRONZUTO. Non intendo ritirare la mia proposta e, aderendo all'opinione dell'onorevole Valitutti, penso sia opportuno che essa venga esaminata dal Comitato ristretto.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Io vorrei pregare il collega onorevole Bronzuto di non insistere. In questo modo non si verrebbe a pregiudicare la questione.

VALITUTTI. Vorrei pregare il Presidente di mettere ai voti la proposta di rinvio al Comitato ristretto.

PRESIDENTE. L'onorevole Valitutti propone che la questione sia rinviata al Comitato ristretto.

Pongo in votazione la proposta presentata dall'onorevole Valitutti.

(*È approvata*).

Rinvio pertanto il seguito della discussione sulla proposta di legge alla prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi (Parere della I Commissione) (727)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi ».

Relatore del provvedimento è l'onorevole Romanato. Prendo atto con rammarico che egli è per la seconda volta assente.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo al rammarico per la mancanza del relatore. Questa legge do-

vrebbe operare per la prossima sessione d'esami e quindi vorrei pregare il Presidente che, qualora l'onorevole Romanato fosse ulteriormente impedito, egli venga sostituito, al fine di approvare al più presto il disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni rimane stabilito che il disegno di legge sarà esaminato nella prossima seduta e, se non sarà presente l'onorevole Romanato, riferirà un altro collega.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1149 oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Aumento del contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica » (1249).

Presenti e votanti 24

Maggioranza 13

Voti favorevoli 23

Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Berlinguer Luigi, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Dall'Armellina, De Polzer, Di Lorenzo, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Giomo, Illuminati, Leone Raffaele, Loperfido, Malagugini, Marangone, Picciotto, Racchetti, Rampa, Savio Emanuela, Scionti, Valitutti.

La seduta termina alle 11,35.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI